

## **NOTE ALLA TABELLA "DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE"**

### **(1)**

- Con riferimento alla funzione residenziale nelle zone che il vigente P.R.G. classifica sub E, e solo per coltivatori diretti e per soggetti che garantiscono il presidio agricolo si applica una percentuale di riduzione della quota di interesse generale B2 nella misura del **50%**.

### **(2)**

- Per interventi di ristrutturazione edilizia, cosiddetta "leggera", aventi cioè i requisiti e le caratteristiche indicati dall'art. 2, comma 2, della L.R.25/93 nonché tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia che concorrono al recupero di situazioni edilizie degradate, nelle zone che il P.R.G. classifica sub E e Bf (frazionali), si applica una riduzione della quota opere di urbanizzazione ed aree e costo di costruzione pari al **70%**
- Tutti gli altri interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quella "leggera" per edifici residenziali e per quelli relativi alla funzione turistica, servizi privati e parcheggi, si applica una riduzione della quota opere di urbanizzazione ed aree e costo di costruzione pari al **40%**.

### **(3)**

Per interventi di trasformazione in residenza della destinazione d'uso delle strutture alberghiere, indicate all'art. 3 del DDL n. 223/2008 "Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina ed alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali", la quota del contributo afferente il costo di costruzione è aumentata in applicazione della percentuale del **20%** del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata definito a norma dell'art. 4 comma1, lettera g) della L.457/1978, senza l'abbattimento di cui alla quota RIS%.

### **(4)**

Per interventi con destinazione d'uso residenziale, se il richiedente s'impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il Comune, ad applicare la disciplina per gli alloggi dell'ERS (Edilizia Residenziale Sociale), il contributo di costruzione può essere ridotto. Tale riduzione sarà disciplinata con provvedimento della Giunta Regionale ( in oggi ancora da emanarsi).

### **(5)**

Con riferimento alla realizzazione di parcheggi non pertinenziali, ai sensi dell'art. 19, comma 4 della L.R. n. 16/2008 e s.m.e.i., nelle zone che il vigente P.R.G. classifica agricole E e Bf (frazionali), si applica una percentuale di riduzione della tariffa di riferimento nella misura del **50%**.

Con riferimento ai depositi, in tutto il territorio comunale, si applica la tariffa di riferimento nella misura del **50%** ( l'incremento del 100% stabilito con D.C.C: n. 199 del 25/03/2010 non opera nei confronti dei progetti relativi alla realizzazione di nuovi depositi o magazzini).